

Attualità

## Morire in casa protetta

Un problema di spazio

di Andrea Poggiali (\*)

### Introduzione

I riti di commiato hanno una grande importanza per i familiari dei defunti: possono fare la differenza tra un dolore profondo ma gestibile ed un dolore insopportabile. Il periodo della veglia funebre ed i momenti della chiusura del feretro e della sepoltura devono quindi potersi svolgere senza intoppi. Per arrivare ad un risultato apparentemente facile sono state necessarie numerose elaborazioni della legislazione funeraria sia nazionale che regionale, la cui importanza sfugge anche a molti addetti ai lavori, infastiditi dall'eccessiva complessità.

Ad esempio, le disposizioni regionali sul trasporto di salma possono sembrare un argomento arido, ma bisogna considerare il loro impatto positivo sulla disponibilità della salma da parte dei familiari. Lo stesso vale per le astruse questioni relative alla capienza delle tombe ed alla disciplina dei resti mortali: si sente la loro importanza quando ci si deve confrontare con la saturazione degli spazi cimiteriali, che a volte costringe a lasciare il feretro in deposito.

Ho utilizzato il verbo "sentire" non a caso. Tutti educatamente convengono sulla necessità di arrecare il minore disagio possibile ad un familiare in lutto, ma solo chi ha avuto esperienza degli inconvenienti possibili fa il passo successivo, che consiste nel cercare di padroneggiare le norme di riferimento, comprese quelle cosiddette collaterali. Lo stimolo all'approfondimento viene proprio dal contatto diretto con il dolore. I familiari, ovviamente, ignorano la portata degli sforzi tesi ad agevolarli: per loro è burocrazia al pari di quanto invece li ostacola. È una constatazione, per spiegare che la scarsa visibilità giustifica uno scarso interesse da parte del legislatore: nonostante ciò, i progressi in polizia mortuaria ci sono. Occorre insistere.

Da alcuni anni ho scoperto un nuovo filone di normativa che ha riflessi sull'ambito della polizia mortuaria: riguarda le residenze sanitarie assistite e le case protette, che ho iniziato ad ispezionare <sup>(1)</sup>. La carenza di spazio condiziona la morte in tali strutture: per meglio dire, ne condiziona il seguito. L'argomento è poco considerato: io sono ottimista, spero che qualcuno se ne interessi.

### Una funzione giudicata inutile

I sopralluoghi si fanno in coppia: al mio esordio vengo affiancato da un tecnico di vigilanza esperto, che ha visitato più volte le strutture del nostro territorio. Ci rechiamo in una Casa protetta del Comune di ... il collega mi rassicura, sarà normale routine, troveremo tutto a posto. In effetti il sopralluogo inizia bene: ambienti puliti e ordinati, massima igiene nell'infermeria, corretta conservazione dei farmaci, uscite di sicurezza libere, procedure in regola, verifiche degli impianti debitamente certificate. Chiedo di vedere la camera ardente: la coordinatrice mi risponde che non c'è più. Esisteva, ma un anno fa la destinazione d'uso è stata cambiata in magazzino. Cerco di capire la persona che ho di fronte. È brava, molto motivata, segue un'attività difficile ed affronta le questioni con piglio pratico. Ha inquadrato il problema in termini elementari: c'è carenza di spazio, la funzione della camera ardente è superata grazie alla possibilità di spostare

<sup>(1)</sup> Il mio coinvolgimento nella vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, che comprendono centri diurni, comunità alloggio, case di riposo, case protette, residenze sanitarie assistite, ecc., è iniziato dopo la legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 - "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in B.U.R. n. 105 del 29 luglio 2004). Con il calo, conseguente a tale legge, dell'attività di polizia mortuaria dei servizi di Igiene Pubblica, era evidente che le risorse dovessero essere destinate ad altri impegni.

subito la salma offerta dalla L.R. n. 19/04 <sup>(2)</sup>, pertanto occorre dare la precedenza al materiale da stoccare. Il ragionamento viene esposto dapprima con gentilezza, poi con una certa insofferenza: il classico disagio del manager (lei) di fronte al burocrate cavilloso ed inconcludente (io). Mi tornano in mente le considerazioni dell'ing. Fogli sulle aziende nuove nel settore funerario, che non comprendono la peculiarità del lavoro e si muovono con criteri di presunta efficienza, inconsapevoli dei traumi che arrecano. Domando alla coordinatrice su chi ricade la spesa del trasporto di salma. Rimane stupita per la stranezza della richiesta: sulle famiglie, naturalmente. Provo allora a parlarle di tariffe, che sono già alte ed aumentano se il trasporto come non di rado avviene è notturno, senza contare il costo della vestizione in camera mortuaria ospedaliera. Sono dettagli che non la riguardano. Cade nel vuoto persino il mio accenno al fatto che, forse, una famiglia può avere il desiderio di vegliare il proprio defunto in quella che è stata la sua ultima dimora. Tempo perso: lo spazio serve ai vivi, ai morti vanno riservate altre soluzioni.

Nuovo caso, stavolta in una Residenza sanitaria assistita (RSA). La camera ardente c'è, ma all'ispezione risulta ingombra di carrozzelle. La coordinatrice si giustifica dicendo che le carrozzelle sono mobili e non interferiscono con lo sporadico uso del locale, in occasione del quale è sufficiente spostarle. Scopro rapidamente che da almeno un anno le salme vengono avviate alla camera mortuaria del vicino ospedale: è più facile che spostare le carrozzelle.

Sono casi isolati, suscettibili di intervento correttivo: ad essi, però, bisogna aggiungere le situazioni che dipendono non da errori dei singoli coordinatori ma da lacune regolamentari. Ci sono case protette prive di camera ardente in quanto autorizzate ai sensi di direttive regionali precedenti, che non la prevedevano. È il momento di parlare della normativa: noiosa, complicata, non eludibile.

### Un quadro poco esaltante

Lavorando a Ravenna esamino la situazione dell'Emilia Romagna: per i lettori delle altre regioni la mia trattazione può ugualmente risultare utile a fini comparativi.

Parto dalla deliberazione n. 560/91 <sup>(3)</sup>, che tra i requisiti delle RSA, ma non delle case protette, includeva (senza peraltro darne una definizione) la camera ardente. Le case protette rimasero quindi esenti

<sup>(2)</sup> L'art. 1, co. 3, lett. a) recita: "per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte". Il trasporto di salma è disciplinato dall'art. 10. Ometto per brevità i successivi provvedimenti.

<sup>(3)</sup> Deliberazione del Consiglio Regionale n. 560 del 11.7.1991: "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali per cittadini portatori di handicap e per anziani ai sensi della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, artt. 9, 36 e 37" (in B.U.R. n. 57 del 28 agosto 1991).

dall'obbligo, almeno fino alla L.R. n. 34/98 <sup>(4)</sup>, che all'art. 7, co. 1, lett. c) dispose l'adeguamento ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14.1.1997 <sup>(5)</sup> per le strutture già autorizzate ai sensi della deliberazione n. 560/91. Disposizione onerosa, dato che il decreto del 1997 disciplina il servizio mortuario per ospedali e case di cura, con un elenco ben definito di locali e caratteristiche. La legge regionale concedeva cinque anni per l'adeguamento al decreto presidenziale. In Italia è sempre preferibile non dimostrarsi troppo solleciti nell'ottemperare alle novità: i gestori delle strutture evitarono di intraprendere i necessari lavori, ed il loro attendismo fu premiato con la deliberazione regionale n. 564/2000 <sup>(6)</sup>, in attuazione della L.R. n. 34/98. Il paragrafo 1.4 della Parte II riporta le definizioni di Casa protetta e di RSA <sup>(7)</sup> ed elenca i requisiti minimi, tra i quali figura la camera ardente. Tutto qui: camera ardente e basta. Non c'è più traccia dell'articolato sistema di locali che ai sensi del D.P.R. 14.1.1997 compone un servizio mortuario. Non è neanche previsto (nemmeno in caso di ristrutturazione) l'obbligo della camera ardente per le case protette che ne erano prive: l'unico adeguamento citato per le strutture già autorizzate è relativo a requisiti di natura gestionale <sup>(8)</sup>.

Veramente singolare: abbiamo una legge regionale che fa un passo avanti ed una norma regionale di attuazione che fa un passo indietro. Oltre alle prospettive di adeguamento, si è persa anche l'opportunità per dare finalmente una definizione di camera ardente. In assenza di un'indicazione delle sue caratteristiche, nulla vieta di adibire allo scopo locali minuscoli, dove

<sup>(4)</sup> Legge Regionale 12 ottobre 1998, n. 34 – "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale" (in B.U.R. n. 130 del 15 ottobre 1998).

<sup>(5)</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 – "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" (in S.O. n. 37 alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997).

<sup>(6)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 564 – "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34" (in B.U.R. n. 84 del 12 maggio 2000).

<sup>(7)</sup> La Casa protetta ospita di norma anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità, la RSA ospita anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e correlati elevati bisogni assistenziali. Dopo la definizione c'è l'elenco dei requisiti: in fondo c'è la camera ardente.

<sup>(8)</sup> Parte I, paragrafo 7.2 – Strutture che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione definitiva al funzionamento sulla base di quanto previsto dalle direttive precedenti: "Tali strutture devono provvedere esclusivamente all'adeguamento dei requisiti organizzativo-funzionali e di personale alle previsioni della presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ...".

una volta messo il feretro c'è appena lo spazio per muoversi. Mi è capitato di vedere una camera ardente di 8,5 mq, priva di impianto di condizionamento: d'estate era inutilizzabile. Per fortuna la coordinatrice di quella struttura è una persona ragionevole e su mia proposta ha accettato di fare almeno installare un impianto di condizionamento. Su mia proposta, non su mia prescrizione, dato che non avevo il supporto normativo per impormi: solo il buon senso era dalla mia parte e non sempre questo è sufficiente, quando si tratta di fare spendere soldi.

La Regione Emilia Romagna è tornata sul requisito del servizio mortuario, ma solo per le strutture sanitarie, cioè per ospedali e case di cura. La deliberazione n. 327/2004 <sup>(9)</sup> ricalca i contenuti del D.P.R. 14.1.1997, con qualche piccola ma significativa variazione. C'è l'introduzione del convenzionamento, come appare dal seguente stralcio: "SMAU 1.3 – locale camera ardente, con accesso autonomo dall'esterno, dotato di servizio igienico per i dolenti. Le strutture di piccole dimensioni e comunque quelle in cui la frequenza dei decessi è bassa, possono avvalersi di strutture viciniori, previa convenzione con le stesse. La possibilità di usare strutture viciniori è soggetta a valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica". Se anche si decidesse di riproporre l'adeguamento di case protette e RSA a quanto disposto sul servizio mortuario per ospedali e case di cura, ci sarebbe da attendersi una raffica di convenzioni.

Avevo preannunciato una trattazione poco vivace. In effetti, il quadro fin qui descritto non è esaltante. Ci sono però dei margini di miglioramento, affidati ad auspicabili iniziative regionali, che provo a delineare in conclusione.

### Regioni virtuose

Le case protette e le RSA, se ben gestite, sono luoghi in cui persone vulnerabili per età o per malattia vengono accudite con competenza ed anche con affetto. Non c'è motivo per cui l'attenzione dedicata in vita debba cessare con la morte dell'ospite. Purtroppo, la disciplina dei requisiti strutturali che facilitano la permanenza del defunto per il periodo della veglia funebre è rimasta in secondo piano. Per giunta è ormai invalso il ricorso alla normativa regionale sul trasporto di salma: uno strumento nato con l'intento di agevolare i familiari <sup>(10)</sup> viene paradossalmente sfruttato per

<sup>(9)</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 327 – "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" (in B.U.R. n. 28 del 27 febbraio 2004). È un documento della consistenza di un elenco del telefono: la parte che ci interessa è a pagg. 96-97.

<sup>(10)</sup> L'intervento regionale era mirato alla "umanizzazione" della morte: si voleva concedere ai familiari la facoltà di fare trasportare il proprio defunto nella struttura da loro ritenuta più

liberarsi dell'impiccio costituito da un morto. È il segnale di una tendenza che non bisogna demonizzare ma neppure sottovalutare. La strada per contrastare questa diffusa mentalità passa anche da una maggiore attenzione ai requisiti di natura edilizia.

È auspicabile un compromesso fra il troppo che inizialmente era stato preventivato ed il poco, anzi, il nulla, a cui si è pervenuti. Forse era esagerato pretendere un servizio mortuario al pari delle strutture sanitarie: al contempo è limitativo mantenere la sola prescrizione di camera ardente. Una via di mezzo potrebbe essere quella di un unico locale con precise caratteristiche, stabilendo anche i tempi di adeguamento per le case protette che ne sono sprovviste. Relativamente alla superficie minima azzardo una misura: venti metri quadri. Rimarrebbero da discutere le altre caratteristiche, quali lavabilità o meno delle pareti, presenza o meno di lavandino, controllo o meno di temperatura e umidità <sup>(11)</sup>. È improbabile che la Regione Emilia Romagna decida di affrontare tali problematiche, se non altro a breve termine. La morte in Casa protetta continuerà per molto tempo ad essere condizionata dagli spazi disponibili, a volte sufficienti, a volte risibili, a volte addirittura assenti: ma, chissà, le cose potrebbero cambiare.

A proposito: nelle altre regioni come vanno le cose?

(\* *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

conveniente per rendere il dovuto omaggio, pensando anche alle necessità di amici e conoscenti. È ben diversa finalità rispetto all'esigenza di una struttura di allontanare un morto.

<sup>(11)</sup> Dirò un'eresia, ma un morto in cassa aperta può stare nella cappella per funzioni religiose di cui sono dotate diverse case protette, anche se le pareti non sono lavabili. La temperatura di 18 gradi, indicata dal D.P.R. 14.1.1997, non dovrebbe a mio avviso essere tassativa. Quanto al lavandino, visto che non è certo possibile installarlo in una cappella ma che i necrofori devono pur lavarsi le mani, si potrebbe provvedere utilizzando un locale sullo stesso piano. D'altro canto, quando si fa una vestizione a casa, il lavandino non è certo nella camera da letto. Sto ragionando nell'ottica degli adeguamenti di strutture prive di camera ardente.